



LIBRO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL PRESIDENTE

PROVVEDIMENTO N. 31 DEL 15 GIUGNO 2021

Oggetto: Disposizioni organizzative in ordine all'attività dei Corpi CRI Ausiliari delle Forze Armate

Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ss.mm.ii;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, "*Codice dell'Ordinamento militare*" recante i tratti essenziali della disciplina di legge dei Corpi ausiliari CRI delle Forze Armate: il Corpo Militare Volontario della Croce Rossa italiana e il Corpo delle Infermiere Volontarie;

Visto il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90;

Visto il vigente Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;

Visto in particolare l'art. 12.2 dello Statuto CRI a norma del quale "*Il Corpo Militare Volontario della Croce Rossa italiana e il Corpo delle Infermiere Volontarie sono Corpi ausiliari delle Forze Armate e dipendono direttamente dal Presidente Nazionale dell'Associazione*";

Visto il verbale di proclamazione per il rinnovo degli organi statutari del Comitato Nazionale (Ufficio Elettorale Nazionale del 29 maggio 2020 prot. n. 21479/U del 29/05/2020) con cui l'Avv. Francesco Rocca è stato proclamato eletto alla carica di Presidente Nazionale della Croce Rossa;

Considerata l'esigenza di integrare la normativa, di fonte legislativa e statutaria, applicabile ai Corpi CRI Ausiliari delle Forze Armate attraverso specifiche disposizioni in materia di organizzazione delle attività dei Corpi CRI Ausiliari delle Forze Armate (di livello nazionale, regionale e territoriale), idonee a valorizzare la specificità di tali organismi volontaristici CRI e a preservarne le reciproche peculiarità, anche di tipo organizzativo;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, di approvare le *Disposizioni organizzative in ordine all'attività dei Corpi Cri Ausiliari delle Forze Armate (ALL. 1)* che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Roma, 15 giugno 2021

Il Presidente Nazionale

Avv. Francesco Rocca





**DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN ORDINE ALL'ATTIVITÀ DEI
CORPI CRI AUSILIARI DELLE FORZE ARMATE**

- 1. CORPI CRI AUSILIARI DELLE FORZE ARMATE**
- 1.1 Il Corpo Militare Volontario della Croce Rossa italiana e il Corpo delle Infermiere Volontarie sono Corpi ausiliari delle Forze Armate e dipendono direttamente dal Presidente Nazionale dell'Associazione.
- 1.2 L'organizzazione e l'impiego dei Corpi CRI ausiliari delle Forze Armate (di seguito denominati anche "Corpi") sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto della Croce Rossa Italiana e dalle presenti disposizioni.

- 2. ORGANIZZAZIONE NAZIONALE**
- 2.1 Ciascuno dei Corpi è organizzato a livello nazionale con provvedimenti, rispettivamente, dell'Ispettore Nazionale del Corpo Militare Volontario e dell'Ispettrice Nazionale del Corpo delle Infermiere Volontarie, adottati nel rispetto della legge e dello Statuto vigenti.
- 2.2 L'Ispettore Nazionale del Corpo Militare Volontario e l'Ispettrice Nazionale del Corpo delle Infermiere Volontarie:
 - a. sono nominati secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e statutarie;
 - b. a norma dell'articolo 12 dello Statuto, sono tenuti ad improntare i rapporti con il Presidente Nazionale con leale collaborazione e preventiva informazione di ogni attività. Il Presidente Nazionale è tenuto a rispettare le prerogative dei Corpi Ausiliari, in accordo con le disposizioni di legge vigenti. Fatto salvo quanto specificamente previsto dalla legge, l'Ispettore Nazionale e l'Ispettrice Nazionale devono seguire le direttive del Comitato Nazionale CRI, concordando con il Presidente Nazionale le modalità di impiego delle risorse dei Corpi in tutte le attività non ausiliarie delle Forze Armate. Essi trasmettono al Presidente Nazionale una relazione annuale relativa alle attività svolte ed al personale mobilitato e/o in servizio;
 - c. prendono parte alle adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale CRI secondo le modalità di cui agli articoli 273 e 993 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.
- 2.3 I Corpi svolgono, ciascuno in maniera esclusiva, le attività in servizio ausiliario alle Forze Armate a loro riservate dalla legge.
- 2.4 I Corpi svolgono in maniera coordinata e congiunta le seguenti attività in servizio ausiliario alle Forze Armate:
 - a. formazione sanitaria;
 - b. disseminazione del Diritto Internazionale Umanitario;
 - c. servizio psicosociale;
 - d. diffusione della storia della Croce Rossa.



- 2.5 Il Presidente Nazionale nomina i responsabili delle attività, di cui al comma precedente, sentiti l'Ispettore Nazionale del Corpo Militare Volontario e l'Ispettrice Nazionale del Corpo delle Infermiere Volontarie, anche nell'ambito di proposte pervenute dagli stessi, ed avendo cura di garantire eguale rappresentatività ai Corpi in tali designazioni. Nell'espletamento del loro incarico, detti responsabili:
- possono prendere contatti con gli istituti di istruzione e formazione di cui al titolo V del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, nonché con i Comandi delle Scuole Militari, previa formale comunicazione agli Ispettori Nazionali;
 - rispondono al Presidente Nazionale del raggiungimento degli obiettivi da questi prefissati;
 - fruiscono, anche nelle fasi di programmazione ed organizzazione delle attività, di ogni necessario ausilio da parte della struttura amministrativa a supporto ai Corpi;
 - hanno cura di coinvolgere Volontari CRI dotati di adeguate qualifiche e preparazione quali collaboratori, docenti, tutor e direttori nell'ambito dell'organizzazione e dello svolgimento degli eventi di diffusione e formazione, dandone comunicazioni ai rispettivi Presidenti di Comitato e/o Ispettori Nazionali;
 - fanno parte delle Commissioni competenti per disciplina, con cui si interfacciano organicamente per l'organizzazione degli eventi di cui al presente articolo;
 - possono avvalersi del supporto e della consulenza delle sezioni del Comitato Scientifico della CRI.

3. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL CORPO MILITARE VOLONTARIO CRI

3.1 I Centri di Mobilitazione di cui all'articolo 274 comma 1 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 sono i seguenti:

- Centro di Mobilitazione Nord Ovest, con sede a Genova e competenza territoriale sulle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria;
- Centro di Mobilitazione Nord Est, con sede a Padova e competenza territoriale sulle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia nonché sulle Province Autonome di Trento e Bolzano;
- Centro di Mobilitazione Tosco Emiliano, con sede a Firenze e competenza territoriale sulle regioni: Toscana ed Emilia-Romagna;
- Centro di Mobilitazione Italia Centrale e Servizi Capitale, con sede in Roma e competenza territoriale sulle regioni: Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo;
- Centro di Mobilitazione Meridionale, con sede a Bari e competenza territoriale sulle regioni: Campania, Molise, Calabria, Puglia e Basilicata;
- Centro di Mobilitazione Sicilia, con sede a Palermo;
- Centro di Mobilitazione Sardegna, con sede a Cagliari.

3.2 I Comandanti di Centro di Mobilitazione:

- costituiscono gli organi dei Centri medesimi, garantiscono l'assolvimento delle funzioni tipiche dei servizi ausiliari alle Forze Armate e dipendono dall'Ispettore Nazionale sul piano gerarchico e funzionale;



- b. sono volontari iscritti al Corpo Militare Volontario e sono nominati dall'Ispettore Nazionale, acquisito il parere favorevole del Presidente Regionale CRI ove ha sede il Centro. Della nomina è data idonea informativa al Presidente Nazionale;
- c. durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente;
- d. a norma dell'articolo 12 dello Statuto, sono tenuti ad improntare i rapporti con i Presidenti Regionali del territorio di competenza con leale collaborazione e preventiva informazione di ogni attività. I Presidenti Regionali sono tenuti a rispettare le prerogative dei Corpi Ausiliari, secondo la normativa vigente. Fatto salvo quanto specificamente previsto dalla legge, i Comandanti di Centro di Mobilitazione devono seguire le direttive del Comitato Regionale CRI, concordando con il Presidente Regionale le modalità di impiego delle risorse dei Corpi in tutte le attività non ausiliarie delle Forze Armate. Essi – previo invio all'Ispettore Nazionale – trasmettono al Presidente Regionale relazione annuale relativa alle attività svolte dal personale mobilitato e/o in servizio;
- e. prendono parte alle adunanze del Consiglio Direttivo Regionale CRI della regione in cui ha sede il Centro di Mobilitazione, secondo le modalità di cui all'articolo 273 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.

3.3

Nelle regioni non sedi di Centro di Mobilitazione, sono istituiti degli uffici distaccati, che hanno la loro base presso la sede del Comitato Regionale CRI, all'interno dei quali operano i Vice Comandanti di Centro di Mobilitazione con delega alla regione o provincia autonoma, i quali:

- a. costituiscono gli organi degli uffici distaccati dei Centri ed assolvono le funzioni tipiche dei servizi ausiliari alle Forze Armate, dipendendo per via gerarchica e funzionale dai Comandanti dei rispettivi Centri di Mobilitazione;
- b. sono volontari iscritti al Corpo Militare Volontario e sono nominati dall'Ispettore Nazionale, acquisito il parere favorevole del Presidente Regionale CRI ove ha sede l'ufficio. Della nomina è data idonea informativa al Presidente Nazionale;
- c. durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente;
- d. a norma dell'articolo 12 dello Statuto, sono tenuti ad improntare i rapporti con i Presidenti Regionali del territorio di competenza con leale collaborazione e preventiva informazione di ogni attività. I Presidenti Regionali sono tenuti a rispettare le prerogative dei Corpi Ausiliari, secondo la normativa vigente. Fatto salvo quanto specificamente previsto dalla legge, i Vice Comandanti di Centro di Mobilitazione devono seguire le direttive del Comitato Regionale CRI, concordando con il Presidente Regionale le modalità di impiego delle risorse dei Corpi in tutte le attività non ausiliarie delle Forze Armate. Essi – previo invio all'Ispettore Nazionale – trasmettono al Presidente Regionale relazione annuale relativa alle attività svolte ed al personale mobilitato e/o in servizio;
- e. prendono parte alle adunanze del Consiglio Direttivo Regionale CRI della regione o Provincia Autonoma in cui ha sede l'ufficio distaccato del Centro di Mobilitazione, secondo le modalità di cui all'articolo 273 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.

4. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE CRI

4.1 Presso ogni Comitato Regionale o di Provincia Autonoma è nominata una Ispettrice Regionale II.VV.



- 4.2 Le Ispettrici Regionali II.VV.:
- sono volontarie iscritte al Corpo delle Infermiere Volontarie e sono nominate dall'Ispettrice Nazionale, acquisito il parere favorevole del Presidente Regionale CRI. Della nomina è data idonea informativa al Presidente Nazionale;
 - all'interno della loro regione garantiscono l'assolvimento delle funzioni tipiche dei servizi ausiliari alle Forze Armate e dipendono dall'Ispettrice Nazionale sul piano gerarchico e funzionale. Ove siano preposte ad una regione in cui ha sede un Centro di Mobilitazione, ne assolvono alle funzioni di organo del Centro medesimo;
 - durano in carica quattro anni e possono essere riconfermate una sola volta consecutivamente;
 - a norma dell'articolo 12 dello Statuto, sono tenute ad improntare i rapporti con i Presidenti Regionali del territorio di competenza con leale collaborazione e preventiva informazione di ogni attività. I Presidenti Regionali sono tenuti a rispettare le prerogative dei Corpi Ausiliari, secondo la normativa vigente. Fatto salvo quanto specificamente previsto dalla legge, le Ispettrici Regionali II.VV. devono seguire le direttive del Comitato Regionale CRI, concordando con il Presidente Regionale le modalità di impiego delle risorse dei Corpi in tutte le attività non ausiliarie delle Forze Armate. Essi – previo invio all'Ispettrice Nazionale – trasmettono al Presidente Regionale relazione annuale relativa alle attività svolte ed al personale mobilitato e/o in servizio;
 - prendono parte alle adunanze del Consiglio Direttivo Regionale CRI, secondo le modalità di cui all'articolo 993 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.
5. ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
- 5.1 Presso i Comitati CRI, e nel rispetto della normativa vigente, possono essere istituiti i Nuclei Arruolamento e Attività Promozionali del Corpo Militare Volontario CRI (d'ora in poi anche "N.A.A.PRO.") e gli Ispettorati del Corpo delle Infermiere Volontarie CRI di Comitato, sulla base delle direttive, rispettivamente, dei Comandanti dei Centri di Mobilitazione di competenza e delle Ispettrici Regionali II.VV.
- 5.2 I N.A.A.PRO. e gli Ispettorati II.VV. hanno la loro base presso la sede del Comitato CRI ove sono costituiti, e nel cui territorio esercitano la competenza. In caso di presenza di un solo N.A.A.PRO. o Ispettorato II.VV. in ambito provinciale, esso ha competenza di attività sull'intera provincia, ferma restando la leale collaborazione di cui al successivo articolo 5.3.d con i Presidenti di tutti i Comitati CRI istituiti nella provincia.
- 5.3 I Responsabili dei N.A.A.PRO. e le Ispettrici II.VV. di Comitato:
- assolvono le funzioni tipiche dei servizi ausiliari alle Forze Armate, dipendendo per via gerarchica e funzionale rispettivamente dai Comandanti o dai Vice Comandanti dei Centri di Mobilitazione, nonché dalle Ispettrici Regionali II.VV.;
 - sono volontari iscritti ai Corpi e sono nominati, rispettivamente, dall'Ispettore Nazionale del Corpo Militare Volontario e dall'Ispettrice Nazionale del Corpo delle Infermiere Volontarie, acquisito il parere favorevole del Presidente del Comitato CRI di riferimento. Della nomina è data idonea informativa al Presidente Regionale;
 - durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente;
 - a norma di Statuto, sono tenuti ad improntare i rapporti con il Presidente di Comitato con leale collaborazione e preventiva informazione di ogni attività. I



Presidenti di Comitato CRI sono tenuti a rispettare le prerogative dei Corpi Ausiliari, secondo la normativa vigente. Fatto salvo quanto specificamente previsto dalla legge, i Responsabili dei N.A.A.PRO. e le Ispettrici II.VV. di Comitato devono seguire le direttive del Comitato CRI, concordando con il Presidente le modalità di impiego delle risorse dei Corpi in tutte le attività non ausiliarie delle Forze Armate. Essi – previo invio ai rispettivi superiori gerarchici – trasmettono al Presidente di Comitato relazione annuale relativa alle attività svolte ed al personale in servizio, previo invio al proprio superiore gerarchico;

e. prendono parte alle adunanze del Consiglio Direttivo di Comitato, secondo le modalità di cui agli articoli 273 e 993 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.

6. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 6.1 Presso il Comitato Nazionale è costituita una struttura organizzativa preposta al supporto delle attività dei Corpi ausiliari delle Forze Armate e dei relativi Ispettorati Nazionali, secondo le modalità previste dal Regolamento di organizzazione.
- 6.2 Presso i Comitati Regionali è destinata un'aliquota proporzionata e dedicata di personale dipendente a supporto delle attività dei Corpi ausiliari delle Forze Armate e dei relativi Ispettorati Regionali e Centri di Mobilitazione, ove presenti.
- 6.3 Entro il 30 settembre 2021 si provvede all'individuazione dei Vice Comandanti dei Centri di Mobilitazione.
- 6.4 I Comandanti e le Ispettrici II.VV. di Centro di Mobilitazione nonché i Responsabili dei N.A.A.PRO. e le Ispettrici II.VV. di Comitato, in carica al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni ed ove non si trovino in situazioni di incompatibilità, completano il mandato cui sono stati nominati fino alla scadenza naturale. L'Ispettore Nazionale del Corpo Militare Volontario e l'Ispettrice Nazionale del Corpo delle infermiere volontarie provvedono senza indugio all'avvicendamento di coloro i quali si trovano in situazione di incompatibilità.
- 6.5 Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.

